

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

719_13 SEI 2010
Delibera n. del

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta

del Direttore della Struttura Complessa URP, Attività Ospedale – Territorio
e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Attività libero-professionale intramuraria. Modifiche ed integrazioni al regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 836 del 28 novembre 2013.

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: nessuno

Aut. _____ - C.E. _____

PREMESSO che:

- la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 ha adottato ulteriori “disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria”;
- la Giunta Regionale della Liguria, con deliberazione n. 986 del 5 agosto 2013 e successive modificazioni (DGR 1590/2014,) ha approvato, in applicazione della succitata legge 120/2007, le “linee di indirizzo regionale e schema tipo di regolamento per l’esercizio della libera professione intramuraria nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- questa Azienda, con deliberazione n. 243 dell’11 aprile 2013, ha approvato il regolamento aziendale per disciplinare l’esercizio e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 836 del 28 novembre 2013,
- CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del regolamento regionale da parte di ALISA, è stata rilevata la necessità di modificare ed integrare il vigente regolamento di disciplina dell’attività libero professionale intramuraria:
 - integrando l’ art. 1.1 con i riferimenti normativi delle citate delibere regionali (DGR 9/2013 e DGR 1590/2014),
 - integrando l’art. 1.3, “soggetti destinatari”, con l’indicazione dei medici specialisti ambulatoriali,
 - modificando l’articolo 4, precisando i limiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, in linea con le disposizioni regionali,
 - integrando l’articolo 6.1, “esercizio della libera professione in ambito extraregionale”, al fine di limitare, da parte degli utenti di questa Azienda, il ricorso a strutture e professionisti situati nei territori confinanti;
- ATTESO che, per fini di funzionalità, continuità e stabilità della disciplina dell’attività libero professionale intramuraria, è opportuno prevedere che le istanze di modifica o integrazione alle autorizzazioni all’esercizio di detta attività, vengano recepite con atto deliberativo di norma a cadenza mensile, integrando in tal modo l’art. 10 del vigente regolamento,
- ATTESO che, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa (art 10 comma 2 della DGR n. 986/2013 e art. 57 comma 2 lettera d) del vigente CCNL Dirigenza Medica, così come richiamato dall’art.5 del D.P.C.M. 27/03/2000) è stato integrato l’art. 13 del vigente regolamento prevedendo che, per i “pacchetti” di prestazioni resi in attività libero professionale intramuraria, la tariffa dell’intero pacchetto non può essere inferiore a quella del medesimo pacchetto erogato in regime istituzionale;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29 luglio 2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il nuovo testo del regolamento aziendale di disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1);
- di dare atto che dal presente provvedimento non risulta nessuna spesa a carico del Bilancio Aziendale 2018;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

I PROPONENTI

Il Direttore Struttura Complessa Urp, Attività
Ospedale – Territorio
(dottoressa Laura PIERAZZINI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(dottor Fabio CARGIOLLI)

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero
del Levante Ligure
(dottoressa Decia CARLUCCI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dottor Riccardo ZANELLA)

X IL DIRETTORE SANITARIO
(dottoressa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE SANITARIO FF

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dottoressa Maria Alessandra MASSEI)

IL DIRETTORE GENERALE
X (dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: Dottoressa Sabrina Cerretti

Delibera n. _____ del _____ composta di n. 3 pagine

2719 - 18 SET. 2018

Allegato n. 1 della deliberazione n. del

REGOLAMENTO AZIENDALE

*DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA*

INDICE

Art. 1	Principi Generali.....	3
Art. 1.1	Fonti Normative.....	3
Art. 1.2	Organizzazione e regolamentazione.....	5
Art. 1.3	Soggetti Destinatari.....	5
Art. 2	Forme e Modalità di Esercizio.....	5
Art. 3	Altra Attività Aziendale a Pagamento.....	8
Art. 4	Limiti e condizioni per l'esercizio dell'ALPI.....	8
Art. 5	Attività Escluse dall'Alpi.....	9
Art. 6	Spazi e Strutture.....	10
Art. 6.1	Esercizio della libera professione in ambito regionale ed extraregionale	11
Art. 7	Infrastruttura Telematica.....	12
Art. 8	Divieto di Svolgimento dell'Alpi.....	12
Art. 9	Personale di Supporto.....	13
Art. 10	Modalità di Presentazione delle Istanze e delle relative Autorizzazioni...	14
Art. 11	Modalità di accesso, prenotazione, riscossione della Prestazione.....	15
Art. 12	Rilevazione Oraria.....	16
Art. 13	Criteri Generali per la Determinazione delle Tariffe e la Liquidazione dei Compensi al Personale.....	17
Art. 14	Fondo di Perequazione.....	19
Art. 15	Regime Fiscale e Contributivo dei Proventi dell'Alpi.....	20
Art. 16	Costituzione delle Equipe dei Professionisti.....	21
Art. 17	Criteri e modalità per assicurare un Corretto Rapporto tra Attività Istituzionale e Corrispondente Attività libero Professionale.....	21
Art. 18	Incompatibilità e Conflitto di interessi.....	22
Art. 19	Modalità generali Alpi in Regime di Ricovero.....	22
Art. 20	Attività Degenziale in Forma di Equipe.....	23
Art. 21	Obblighi del Professionista.....	24
Art. 22	Alpi dei dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento della Prevenzione.....	24
Art. 23	Attività di Consulenza Richiesta dall'Autorità Giudiziaria.....	26
Art. 24	Attività di Certificazione INAIL.....	27
Art. 25	Collegio di Direzione.....	28
Art. 26	Tutela Assicurativa.....	28
Art. 27	Budgeting.....	28
Art. 28	Attività di Verifica.....	29
Art. 29	Commissione Paritetica di Verifica Aziendale.....	29
Art. 30	Altre forme di attività libero professionale intramuraria.....	30
Art. 31	Sospensione dell'attività libero professionale	30
Art. 32	Sanzioni	31
Art. 33	Norme Finali e Transitorie.....	31

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI.

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento e le modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria, di seguito denominata ALPI, quale occasione per il miglioramento dell'offerta dei servizi aziendali senza contrastare in alcun modo l'attività istituzionale, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi erogati all'utenza, evitando situazioni di tipo concorrenziale. L'ALPI è l'attività sanitaria esercitata da parte dei dirigenti medici e del restante personale della dirigenza del ruolo sanitario nell'ambito o per conto dell'Azienda o presso altra struttura fuori regione espressamente autorizzata, individualmente od in équipe, sia in regime ambulatoriale che degenziale.

Rappresenta uno strumento di qualificazione e promozione dell'immagine dell'Azienda che pertanto ne agevola lo svolgimento armonizzando forme organizzative e spazi disponibili nel rispetto della normativa nazionale e regionale. L'Azienda la incentiva e la valorizza, non contrastando in alcun modo le sue attività istituzionali, per offrire una opzione alternativa competitiva e di qualità rispetto alla libera professione privata e realizzare una utilizzazione ottimale di tutte le risorse umane e tecnologiche dell'Azienda. Rappresenta inoltre un ulteriore strumento per evitare le cosiddette "fughe" fuori Regione, fenomeno facilitato dalla localizzazione di confine della ASL 5 Spezzino, offrendo prestazioni concorrenziali in termini quali-quantitativi. Per tale finalità inoltre può essere utilizzata per il contenimento delle liste d'attesa.

L'Azienda persegue le finalità dell'Alpi garantendo l'osservanza dei seguenti principi:

- salvaguardia del ruolo istituzionale diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari;
- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- parità di trattamento degli utenti e di standard qualitativi dei servizi indipendentemente dal fatto che questi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale;
- erogazione di prestazioni in regime libero professionale su espressa richiesta dell'assistito;

- libertà del cittadino nella scelta di cui intende avvalersi tra attività istituzionale ed Alpi (non dovuta a carenza di organizzazione dei servizi resi nell'ambito istituzionale);
- concorso alla progressiva riduzione delle liste di attesa dell'attività istituzionale.

Art. 1.1 - FONTI NORMATIVE.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento organizzativo si rinvia alle disposizioni di legge e ai CCNL in vigore che disciplinano la materia, con particolare riferimento:

- D. Lgs n. 502/92 (cfr D. Lgs n. 229/99) e s.m.i.;
- D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. (cfr art. 53 prestazioni ed autorizzazioni) e s.m.i.;
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i.;
- D. L. n. 158 del 13.09.2012 convertito in Legge n. 189 dell'08.11.2012;
- DPCM del 27.03.2000;
- Legge Regione Liguria n. 41/2006 e s.m.i.;
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 717 del 27.06.2000 avente ad oggetto "Iniziativa per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio";
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 1502 del 07.12.2007 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo regionali e dello schema tipo di regolamento transitorio per l'esercizio della libero professione intramuraria nelle Aziende ed Enti del S.S.R.";
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 986 del 05.08.2013 "Approvazione linee di indirizzo e schema tipo di regolamento transitorio nelle aziende ed enti del SSR per l'attività libero professionale intramuraria"
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 1590 del 12.12.2014 "Aggiornamento della DGR n. 986/2013 ad oggetto *"Approvazione linee di indirizzo e schema tipo di regolamento transitorio nelle aziende ed enti del SSR per l'attività libero professionale intramuraria"*"
- Delibera del Direttore Generale n. 31 del 15.01.2009 avente ad oggetto "Modifica dell'Atto di autonomia aziendale"

- CCNL vigenti della Dirigenza Medico-Veterinaria, della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (Dirigenza SPTA) del Servizio Sanitario Nazionale;
- Circolare ENPAM n. 35081/2012;
- Circolare INAIL n. 12/2008.

Art. 1.2 - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE

Si definisce attività libero professionale intramuraria quell'attività svolta dalla Dirigenza Medico-Veterinaria e dalla Dirigenza del ruolo sanitario individualmente o in équipe, esercitata fuori dall'orario di lavoro o comunque al di fuori dell'attività prevista dall'impegno di servizio, in regime:

- ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - domiciliare prestata a favore di utenti non deambulanti e su richiesta degli stessi;
 - di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery;
 - di consulenza e consulti, ove non rientri direttamente fra i compiti istituzionali;
- in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso ovvero di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi.

Art. 1.3 - SOGGETTI DESTINATARI.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale, con rapporto di tipo esclusivo, della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza del ruolo Sanitario (inclusi coloro che optino di svolgere l'ALPI in altra Regione) ai medici ambulatoriali nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'Alpi.

Art. 2 - FORME E MODALITA' DI ESERCIZIO.

L'Alpi si esercita:

- individualmente
- in équipe

in modo continuativo od occasionale, presso strutture aziendali, strutture di altre Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria ovvero presso le strutture rientranti nel programma sperimentale indicato nel successivo art. 6 e, nelle forme:

- a) ambulatoriale, ivi compresa l'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, all'interno delle strutture aziendali o nelle strutture di cui all'art. 7;
- b) di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery presso strutture aziendali;
- c) domiciliare;

d) di partecipazione a proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, Associati, Aziende o Enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati, *ex art. 55 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria dell'08.06.2000*. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle attività aziendali a pagamento:

- prestazioni di "medico competente" ex D. Lgs n. 81/2008 presso le sedi dei soggetti pubblici e/o privati richiedenti;
- prestazioni di laboratorio analisi ed anatomopatologia, presso le strutture aziendali;
- attività di certificazione medico-legale a favore di soggetti privati (utenti singoli, compagnie assicuratrici...);

e) di consulenza specialistica e consulto, consistente nella cessione delle sole conoscenze scientifico-professionali, richiesta a pagamento da terzi (Aziende e/o Enti del SSN, altre pubbliche amministrazioni non sanitarie, altre istituzioni socio sanitarie, persone fisiche, persone giuridiche) all'Azienda, autorizzabile previa stipula di apposita convenzione con il soggetto terzo richiedente, *ex art. 58 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria*. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in questo tipo di attività:

- le consulenze tecniche d'ufficio richiesta dall'Autorità Giudiziaria, cfr art. 23 del presente Regolamento;
- attività di certificazione INAIL, cfr art. 24 del presente Regolamento.

Tutte le tipologie di libera professione individuate non debbono intendersi alternative tra di loro e concorrono al raggiungimento del volume dell'attività individuale svolta.

Lo svolgimento di tale attività deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali e la piena funzionalità dei servizi, conseguentemente, l'Alpi deve essere svolta nel rispetto dei principi generali di seguito elencati:

- 1) divieto di svolgimento per quei professionisti che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria;
- 2) svolgimento fuori dall'impegno di servizio (orario contrattuale e lavoro straordinario) o, in ogni caso, fuori dal debito orario complessivo, attestato da apposita rilevazione oraria e, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 3) non può comportare, per ciascun Dirigente e/o Struttura aziendale, un volume complessivamente superiore, di prestazioni e di orario, a quello assicurato per i compiti istituzionali¹;
- 4) garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;
- 5) assicurare l'impegno a mantenere, nell'ambito della programmazione complessiva dell'attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni in regime di libera professione e quelli, relativi alle medesime prestazioni, in regime istituzionale;
- 6) essere espletata nell'ambito della disciplina di appartenenza e di norma riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale. Il Dirigente sanitario potrà, tuttavia, essere autorizzato per iscritto dal Direttore Generale, previo parere del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. di categoria, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza ex D.M. 30.01.1998 purché in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina. Qualora il Professionista venga utilizzato dall'Azienda, con continuità, nell'attività istituzionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza e non equipollente, potrà essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere del Collegio di Direzione, a svolgere l'Alpi nella medesima disciplina di utilizzazione purché in possesso della relativa

¹ In alternativa all'individuazione puntuale del volume delle prestazioni istituzionali individuali erogate dai singoli Professionisti, il volume delle stesse potrà essere calcolato attraverso una media delle prestazioni istituzionali erogate dalla struttura aziendale di appartenenza diviso il numero dei Professionisti ad essa appartenenti.

specializzazione ovvero abbia prestato nella differente disciplina attività da almeno cinque anni;

7) rappresentare un'offerta alternativa di servizi e prestazioni all'utenza;

8) prevedere una rendicontazione che non presenti disavanzo, determinando le tariffe delle singole prestazioni in modo da coprire i costi sostenuti dall'Azienda.

Durante l'esercizio dell'Alpi non è, altresì, consentito:

- l'utilizzo del ricettario unico di prescrizione del SSN;
- l'utilizzo di qualsiasi modulistica interna propria del SSN;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difforni da quanto normato e regolamentato dal presente Regolamento.

Art. 3 - ALTRA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO.

Si considerano, altresì, prestazioni erogate nel regime di attività aziendale a pagamento le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri Professionisti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia, *ex art. 55 comma 2 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria dell'08.06.2000.*

Tale attività è remunerata quale prestazione aggiuntiva ed è soggetta, ai fini fiscali e contributivi, alla disciplina contrattualistica che ne definisce i rispettivi trattamenti.

Art. 4 - LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI.

Resta fermo il principio che l'attività libero professionale intramuraria dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di servizio e non potrà essere esercitata in occasione:

- dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità e/o di guardia attiva;
- di assenze dal servizio collegate a:
 - o malattia ed infortunio;
 - o permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;

- congedo collegato al rischio biologico (c.d. rischio radiologico);
- congedo ex art. 4 L. 104/92;
- aspettativa di varia natura;
- tutela della maternità/paternità (periodo obbligatorio);
- permessi sindacali che interessino l'intero arco della giornata
- di sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
- di articolazione flessibile dell'orario con impegno di lavoro ridotto (part-time).

Qualora l'ALPI risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

Art. 5 - ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ALPI.

Non sono erogabili in regime libero-professionale:

- a) le prestazioni rese dal Pronto soccorso ed erogate nelle strutture terapia intensiva e sub-intensiva, Rianimazione, UTIC;
- b) nelle strutture di Direzione Sanitaria di P.O.;
- c) per le attività di trapianto di organi e tessuti e di emodialisi;
- d) per tutte le altre strutture e attività che per condizioni oggettive non risultino in equilibrio economico (disavanzo) o che, per condizioni strutturali o per organizzazione di supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Azienda.

Non rientrano, altresì, fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, la partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione; la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; la partecipazione a commissioni di concorso e/o commissioni presso Enti e Ministeri; relazioni a convegni e pubblicazioni del relativo intervento; la partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale e/o sindacale; l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro, previa

comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Art. 6 - SPAZI E STRUTTURE.

L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'Alpi mette a disposizione dei Professionisti autorizzati, spazi e strutture idonei per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dalla normativa vigente.

Le sedi ed i locali individuati dall'Azienda possono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale anche in termini di orari di utilizzo ovvero comuni per le attività ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, fermo restando che l'organizzazione delle attività debba assicurare, di norma, orari e/o spazi diversi per le due attività, privilegiando comunque quella istituzionale.

Gli spazi utilizzabili per l'Alpi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale; la quota dei posti letto da utilizzare per l'Alpi non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

In riferimento allo svolgimento dell'Alpi l'Azienda mette a disposizione gli spazi all'interno degli Stabilimenti Ospedalieri, dei poliambulatori e delle sedi distrettuali aziendali .

La distribuzione spazio/temporale dei locali per l'esercizio dell'Alpi ai singoli Professionisti sarà concordata tra Azienda e singoli sulla base del volume delle prestazioni/fatturato Alpi erogato nell'ultimo anno di riferimento, compatibilmente, con le esigenze di tutti i richiedenti.

Gli spazi destinati all'Alpi in regime di ricovero sono reperiti all'interno dei reparti dotati, di norma, di almeno una stanza separata e distinta: preferibilmente, l'Azienda sceglie i posti letto da destinare all'Alpi tra le stanze con trattamento alberghiero superiore (i posti letto *de quo* possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero "*camere a pagamento*"). Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

Art. 6.1 - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE

L'attività libero professionale intramuraria, su richiesta del professionista interessato, in considerazione della caratteristica territoriale della ASL 5, in deroga alla normativa Regionale, può essere svolta in ambito territoriale diverso, comprese altre Regioni da quella di appartenenza, anche al fine di limitare il ricorso degli utenti dell'Azienda a strutture e professionisti situati fuori regione e per offrire comunque la possibilità di una continuità tra ALPI e prestazioni istituzionale.

Il Professionista dovrà presentare richiesta alla Direzione Strategica dell'Azienda che lo potrà autorizzare ad esercitare l'ALPI presso strutture poste al di fuori della Regione Liguria.

L'esercizio delle attività presso strutture di altre aziende sanitarie, anche extraregione, è subordinato alla stipula di specifica convenzione con la Struttura individuata.

La convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 7 - INFRASTRUTTURA TELEMATICA.

Per l'esercizio dell'Alpi dovrà essere predisposta ed attivata una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Ente o l'Azienda e le singole strutture nelle quali verranno erogate le prestazioni ed il cui utilizzo esclusivo prevederà il servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione in tempo reale, dei dati relativi all'impegno orario del Professionista, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Sino al collegamento operativo all'infrastruttura di rete i Professionisti hanno la possibilità di continuare, su espressa domanda dell'interessato e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, lo svolgimento dell'Alpi in studi professionali già autorizzati oltre la data del 30 novembre 2012.

Art. 8 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI.

L'Alpi non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche Professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell'Azienda, su disposizione Regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i Professionisti dello studio, senza oneri economici per il SSN.

Art. 9 - PERSONALE DI SUPPORTO.

Si definisce attività di supporto l'attività professionale integrativa, di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell'Alpi (in ogni sua forma), direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dell'utente, del Professionista e dell'Azienda.

Il personale coinvolto si distingue in personale di supporto diretto (a) e personale di supporto indiretto (b):

- a) personale del ruolo sanitario e non sanitario non appartenente alla rispettiva Dirigenza, a supporto di un singolo Professionista, direttamente coinvolto nell'erogazione della prestazione. L'attività di supporto diretto è svolta fuori dall'orario di servizio (compatibilmente con le esigenze di servizio) e su volontaria adesione del personale stesso ed è limitata al solo personale in servizio a tempo pieno. Nell'ambito di coloro che dichiarano la propria disponibilità all'interno di ciascuna struttura o équipe, il personale di supporto diretto è scelto dai singoli Professionisti sulla base delle esigenze del servizio e/o con il principio della rotazione;
- b) attività svolta dal personale precedentemente o susseguentemente lo svolgimento della prestazione libero professionale, concorrendo solo indistintamente alla prestazione e complessivamente al buon esercizio dell'Alpi. Detta attività amministrativa, tecnico, sanitaria e di accoglienza è svolta in modo continuativo dal Personale dell'Azienda.

La remunerazione dell'attività prestata del personale di supporto diretto ed indiretto è individuata nel tariffario delle prestazioni Alpi mentre l'individuazione ad

personam del personale di supporto coinvolto e la quantificazione del debito orario direttamente correlato all'attività prestata verrà stabilito con successivo e separato protocollo interno.

Il personale di supporto è responsabile della propria attività, tenuto conto delle disposizioni ricevute dal dirigente medico/sanitario titolare della prestazione.

Art. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

Il Professionista che intenda iniziare a svolgere l'Alpi o che abbia intenzione di modificare le condizioni di svolgimento, in qualsiasi delle forme e/o tipologie previste, dovrà essere preventivamente autorizzato con provvedimento del Direttore Generale. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della richiesta (istanza) del Professionista redatta su apposita modulistica aziendale scaricabile dal sito intranet dell'Azienda, contenente le seguenti informazioni:

- disciplina oggetto dell'attività;
- tipologie di prestazioni erogabili e tempario di massima;
- necessità di utilizzare o meno il personale di supporto e le attrezzature aziendali;
- indicazione delle sedi per lo svolgimento dell'attività;
- orario e giorni in cui intende effettuare l'attività (da concordare con l'Azienda);
- indicazione dell'onorario che intende percepire e che andrà a comporre la tariffa, per singola prestazione;
- dichiarazione relativa ai volumi di attività istituzionale in rapporto all'Alpi (concordati annualmente in sede di budget);

Tali istanze potranno essere consegnate anche via email all'Ufficio Libera Professione o al protocollo generale dell'Azienda.

In caso di esercizio in *équipe* dell'Alpi l'istanza, presentata dal responsabile dell'*équipe*, dovrà riportare:

- nominativi dei Dirigenti facenti parte dell'*équipe*;
- sede di effettuazione dell'attività;
- prestazioni erogabili, tenuto conto della specifica professionalità dei richiedenti;

- eventuale necessità di personale di supporto e la sua tipologia, con indicazione da parte del Professionista;
- strumentazione che si intende utilizzare;
- indicazione onorario (componente della tariffa);
- modalità di ripartizione dei proventi.

Le istanze presentate per richiesta di modifica o integrazione della suddette autorizzazioni saranno approvate con delibera dall'Azienda, di norma, con cadenza mensile.

Art. 11 - MODALITA' DI ACCESSO, PRENOTAZIONE, RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE.

L'Azienda assicura un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni rese in regime libero professionale. Tale informazione viene garantita attraverso forme adeguate di pubblicità sul sito Internet dell'Azienda (www.asl5.liguria.it), attraverso la rete "Intranet Aziendale", ovvero mediante stampa e diffusione di apposite brochure informative.

L'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche in regime ambulatoriale è gestito tramite il Centro Unico di Prenotazione della Libera Professione (CUP ALPI). Costituiscono l'accesso al sistema di prenotazione punti CUP dedicati, fisici e non fisici (telefonici), distinti e separati dai punti CUP per l'attività istituzionale. Il sistema informatico consentirà di proporre all'utente, in tempo reale, tutta la disponibilità delle prestazioni rese in regime Alpi, permettendogli di esprimere preferenze in termini di Professionista e di data.

Presso gli sportelli dedicati l'utente potrà:

- ricevere informazioni relative alla disponibilità delle prestazioni a pagamento;
- prenotare qualunque prestazione disponibile nelle agende dei Professionisti autorizzati all'Alpi;
- ricevere riscontro di prenotazione indicante la prestazione, le eventuali indicazioni propedeutiche all'esecuzione della prestazione, la data di prenotazione, la tariffa, la sede dell'ambulatorio;
- comunicare eventuale disdetta dell'appuntamento.

In caso d'urgenza farà fede la comunicazione del Professionista che, in tempo reale, dovrà comunicare² tutti i dati necessari all'erogazione della prestazione. Per alcune particolari situazioni, quali ad esempio per le prestazioni erogate dalle Strutture di Patologia Clinica, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica ecc..., l'Azienda si riserva la facoltà di determinare specifiche modalità di accesso.

Il pagamento dovrà avvenire, di norma, prima dell'erogazione della prestazione, presso gli sportelli dedicati all'Alpi.

All'atto della riscossione sarà rilasciata regolare ricevuta/fattura in duplice copia di cui una rimarrà all'utente ed una sarà dallo stesso consegnata al Professionista prima dell'effettuazione della prestazione prenotata. Se l'utente si presenta senza aver pagato la tariffa dovuta, il Professionista rinvia l'utente alle casse per il pagamento. L'emissione di ricevute con modalità che non prevedano il collegamento in tempo reale con il sistema informatizzato dell'Azienda è consentito nel solo caso di prestazioni domiciliari o di mal funzionamento del sistema stesso, conseguentemente il pagamento delle prestazioni, di qualunque importo, dovrà avvenire direttamente all'Azienda, mediante mezzi idonei di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo, salvo nel caso di prestazioni percepite direttamente dal professionista per visite domiciliari e/o emergenze assistenziali ovvero in caso di malfunzionamento del sistema come sopra indicato. La disposizione dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'Azienda si avvalga di strutture esterne o singoli studi professionali in rete la cui strumentazione sarà acquisita dal titolare della struttura o studio, con oneri a suo carico, prima dell'avvio dell'attività.

In caso di esercizio dell'Alpi in regime ambulatoriale in strutture convenzionate di altra Azienda del SSN o di altra struttura non accreditata, all'interno del testo convenzionale/contrattuale che disciplina i rispettivi rapporti, l'Azienda dovrà inserire clausole di salvaguardia tali da garantire la possibilità di verificare la regolare esecuzione della prenotazione/riscossione, anche mediante flussi informativi ed accessi ispettivi, secondo i principi della trasparenza e tracciabilità previsti per l'infrastruttura telematica.

² L'Azienda metterà a disposizione dei Professionisti esercenti l'Alpi una casella di posta elettronica dedicata.

Art. 12 - RILEVAZIONE ORARIA.

L'esercizio dell'Alpi è svolta al di fuori dell'orario di servizio pertanto, l'orario svolto per la suddetta attività viene rilevato con uno specifico codice di timbratura (sistema di timbratura differenziato).

In sostituzione della timbratura è ammesso il giustificativo solo nel caso in cui la prestazione sia svolta presso sedi di servizio nelle quali l'orologio marcatempo è assente, non funzionante o non è disponibile nelle immediate vicinanze.

Qualora particolari situazioni o esigenze non consentano tale procedura, i tempi impiegati nelle prestazioni rese in costanza di servizio sono recuperati in ragione dei tempi standard relativi alle prestazioni medesime.

Nello specifico, al fine di determinare il debito orario per le attività e prestazioni sotto specificate viene individuato apposito tempario per:

- a) attività di ricovero ordinario, day hospital o day surgery, opportunamente concordate con le singole unità operative;
- b) attività dei servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, dove l'impegno orario viene individuato per prestazione o attività, all'atto della richiesta di autorizzazione, presentata dal professionista o dall'équipe.

Il tempario risulta, quindi, lo strumento per individuare i tempi necessari allo svolgimento di un determinata prestazione.

In alternativa al tempario, il debito orario potrà essere recuperato sulla base della seguente formula:

$$R = \frac{A}{B} \times C$$

Dove:

R = orario settimanale da recuperare

A = orario settimanale dovuto espresso in minuti (ex: 36*60=2280)

B = media prestazioni settimanali in regime ordinario anno precedente

C = numero prestazioni settimanali effettuate in attività libero-professionale

Per l'attività in regime di ricovero si stabilisce l'equiparazione fra i tempi di esecuzione delle prestazioni in regime di ricovero ordinario e quelli in libera professione. Il tempo individuato per le prestazioni effettuate sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal personale che le ha eseguite.

Si specifica, infine che, qualora l'Alpi in regime di ricovero venga svolta entro le fasce orarie di ordinaria attività, per esigenze tecniche e funzionali connesse all'organizzazione delle attività aziendali, nella richiesta di autorizzazione dovrà

essere indicato l'impegno a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per l'Alpi stessa.

Art. 13 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE.

L'esercizio dell'Alpi non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda. Le tariffe delle prestazioni erogabili devono essere determinate in modo da garantire la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda, dei vincoli normativi in materia ovvero non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

Conseguentemente, le tariffe dovranno essere determinate tenendo conto:

- onorario del Professionista, definito d'intesa tra il Professionista e l'Azienda e previa contrattazione integrativa aziendale;
- copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda (es. i costi connessi alle attività di prenotazione e di riscossione dei proventi, i costi di ammortamento e di manutenzione delle apparecchiature, i costi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, pulizia, manutenzione immobili, costi per materiali di consumo sanitari e non, costi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, per il personale di supporto.....), compresi gli eventuali oneri fiscali e contributivi di legge a carico dell'Ente;
- Accantonamento al fondo di perequazione (pari al 5% dell'onorario/compenso del Professionista);
- quota della tariffa da attribuire all'Azienda;
- ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla disciplina contrattuale, pari al 5% dell'onorario del Professionista a titolo di somma vincolata per interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

A tal fine l'Azienda provvederà, d'intesa con i Professionisti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, alla redazione di un tariffario che preveda, sulla base delle disposizioni nazionali e contrattuali in vigore esplicitate nel presente Regolamento, per ogni prestazione, una tariffa idonea a non determinare un aggravio economico all'Azienda. Il tariffario sarà adottato dall'Azienda con separato e successivo Atto.

Inoltre, per la determinazione delle tariffe inerenti l'attività degenziale l'Azienda dovrà valutare anche i costi relativi:

- all'allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture dedicate e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici ed i connessi costi generali;
- alle imposte e tasse ed agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l'esercizio dell'attività a pagamento;
- tariffa a carico del Servizio Sanitario Regionale (DRG).

La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento della relativa attività; le tariffe saranno, dunque, rivisitate ed eventualmente aggiornate con cadenza annuale o comunque potranno essere variate anche con cadenza diversa nel caso se ne presenti la necessità. I cambiamenti delle tariffe saranno effettuati con specifici atti deliberativi.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa (art 10 comma 2 della DGR n. 986/2013 e art. 57 comma 2 lettera d) del vigente CCNL Dirigenza Medica, così come richiamato dall'art.5 del D.P.C.M. 27/03/2000) nei casi di erogazione di "pacchetti" di prestazioni in attività libero professionale intramuraria, la tariffa dell'intero pacchetto non può essere inferiore a quella del medesimo pacchetto erogato in regime istituzionale.

La liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento dell'Alpi è disposta, generalmente, con lo stipendio del primo mese successivo al mese in cui è avvenuto l'incasso della prestazione erogata, compatibilmente con gli adempimenti di istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione.

Ai fini della corresponsione dei compensi dell'Alpi, l'Azienda dovrà tenere conto delle seguenti modalità:

- a) per le prestazioni ambulatoriali, individuali o in équipe in ambito aziendale, il riparto avverrà secondo quanto previsto nel rispettivo tariffario;
- b) per le prestazioni in regime di ricovero il riparto avverrà: 1) per i medici su indicazione del Sanitario o del Responsabile équipe, 2) per il personale del comparto, in base agli accordi, nel limite calcolato nel preventivo consegnato all'utente;
- c) per i ricoveri a pagamento con o senza intervento chirurgico secondo quanto previsto nel rispettivo tariffario delle prestazioni Alpi aziendali.

Infine, nella ripartizione delle tariffe, è necessario considerare che nell'Alpi di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione del Responsabile dell'équipe ovvero, in assenza di indicazione, si presume il consenso alla suddivisione dei proventi in parti uguali.

Art. 14 - FONDO DI PEREQUAZIONE.

L'Azienda istituisce i Fondi di Perequazione (art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria e del CCNL della Dirigenza SPTA) per la Dirigenza Medico-Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, pari al 5% dell'onorario del Professionista³, quali fondi aziendali da ripartire fra i Dirigenti delle rispettive aree contrattuali che, in virtù della loro peculiare disciplina di appartenenza o attività hanno una limitata possibilità di esercizio dell'Alpi. Concorrono alla formazione dei Fondi, nella percentuale indicata, tutti i proventi dell'Alpi, in qualunque modalità e forma sia esercitata *ex art. 2 del presente Regolamento*. Dall'erogazione dei fondi sono esclusi i Dirigenti che hanno optato per l'attività libero professionale extramoenia e i Dirigenti in servizio part-time.

I fondi sono attribuiti a consuntivo annuo in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 8 giugno 2000, art. 57 (Criteri generali per la formazione e per l'attribuzione dei proventi) comma 2, lettera i) e dalle linee di indirizzo espresse in materia dalla Regione Liguria approvate con DGR n. 986 del 5/8/2013 art. 14 comma 1" Per quanto concerne il riparto delle quote in oggetto, si rinvia ad appositi accordi nelle singole aziende/Enti da concordare su proposta della Commissione paritetica aziendale".

Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio (media aritmetica anno precedente) percepito dai Dirigenti medici/sanitari che espletano l'Alpi.

ART. 15 - REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI PROVENTI DELL'ALPI.

Ai fini fiscali e contributivi i compensi dell'Alpi sono:

³ Non inferiore al 5% della massa dei proventi Alpi al netto delle quote a favore dell'Azienda (costi compresi).

- 1) per la Dirigenza Medico-Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria assimilati ai compensi del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, assoggettati alle sole ritenute fiscali e, certificati all'interno del modello CUD annuale (redditi da lavoro assimilato);
- 2) per il personale del comparto che opera in qualità di supporto, inquadrati quale retribuzione di risultato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, assoggettati sia alle ritenute fiscali che contributive di legge e, certificati all'interno del modello CUD annuale (redditi da lavoro dipendente);
- 3) per i Professionisti percipienti quota del fondo, inquadrati quale retribuzione di risultato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (vedi punto 2).

Art. 16 - COSTITUZIONE DELLE EQUIPE DEI PROFESSIONISTI.

Qualora l'attività L.P. venga esercitata in forma di équipe dovranno essere preventivamente indicati e definite:

- il Responsabile équipe (e l'eventuale sostituto nominato dallo stesso);
- i componenti dell'équipe;
- le modalità di ripartizione dei compensi spettanti ai singoli componenti.

Il Professionista che fa parte di un'équipe libero professionale può svolgere l'attività anche in forma individuale, fermo restando la scelta nominativa da parte dell'utente ed eventuali differenze di tariffa.

Nelle Strutture afferenti all'Area Chirurgica, i Professionisti possono essere organizzati individualmente o in équipe. Le équipe operatorie si intendono necessariamente comprensive degli Anestesisti nonché di altri Professionisti eventualmente coinvolti direttamente nell'atto di assistenza o nelle indagini diagnostiche correlate, ferma restando la possibilità di scelta da parte dell'utente.

Art. 17 - CRITERI E MODALITA' PER ASSICURARE UN CORRETTO RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E CORRISPONDENTE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE.

Come indicato nelle parti generali del presente Regolamento l'Alpi non dovrà essere in contrasto con i compiti di istituto o con altri interessi dell'Azienda, né essere concorrenziale nei confronti del S.S.N.. L'Alpi dovrà essere svolta al di fuori dell'impegno di servizio istituzionale, in particolare l'attività non può comportare, per ogni singolo Professionista, una produttività superiore a quella dovuta per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sia in termini di volumi di prestazioni, sia di volume orario assicurato per l'attività istituzionale. Qualora l'Alpi, per la sua intrinseca natura e/o modalità di svolgimento, non possa essere materialmente separata dall'orario istituzionale mediante timbratura, il relativo debito orario del Professionista sarà quantificato:

- a) detraendo dal monte ore istituzionale il tempo effettivo di svolgimento delle prestazioni in L.P., qualora ciò sia tracciabilmente rilevabile attraverso tempari precedentemente stabiliti;
- b) dividendo la quota dei proventi spettante al personale di supporto, nel periodo di riferimento, al valore economico orario stabilito dalla vigente disciplina contrattuale, nazionale e/o aziendale, per le prestazioni aggiuntive.

Art. 18 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI.

I Professionisti sono tenuti al rispetto rigoroso dei limiti orari prefissati e comunque dei principi deontologici. Nell'ambito delle Strutture Aziendali i Professionisti:

- che, nell'espletamento dell'attività L.P. utilizzano apparecchiature e/o strumenti di loro proprietà, devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda e sono pienamente responsabili della manutenzione dei medesimi nonché degli eventuali danni a terzi. A tal fine il Professionista manleva l'Azienda da ogni onere economico e responsabilità civile o assicurativa connesso all'uso delle predette attrezzature;
- dovranno utilizzare le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda secondo diligenza e coscienza, assumendosi la responsabilità dell'utilizzo e degli eventuali conseguenti danni ad essi causati.

In riferimento all'attività degenziale, si ribadisce l'osservanza delle norme etico deontologiche che impongono le medesime attenzioni a tutti gli utenti, indipendentemente dal regime di ricovero.

Art. 19 - MODALITA' GENERALI ALPI IN REGIME DI RICOVERO.

Le prestazioni rese in costanza di ricovero, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

- a) ricovero con standard alberghiero superiore e con scelta del Professionista e/o dell'équipe;
- b) ricovero in regime ordinario con la sola richiesta dello standard alberghiero superiore.

L'ALPI in regime di ricovero:

- a) si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni di: ricovero ordinario, day hospital, day surgery e di altre prestazioni collegate al ricovero dell'utente;
- b) è svolta con l'ausilio di personale di supporto diretto, in forma individuale o in équipe dai Professionisti autorizzati;
- c) qualora l'attività dovesse comportare l'utilizzo di sale operatorie, la competente Direzione Sanitaria Ospedaliera dovrà, di norma, prevedere in accordo con il Professionista responsabile dell'équipe interessata, fasce orarie e/o giornate di esercizio distinte da quelle nelle quali si svolge l'attività istituzionale;
- d) è collocata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio.

Preventivamente al ricovero l'Azienda dovrà informare dettagliatamente l'utente in merito:

- a) alla possibilità di usufruire della prestazione anche in regime "istituzionale", nel rispetto delle liste di attesa;
- b) alla facoltà di scelta del medico di fiducia (Responsabile équipe);
- c) alla raccolta e l'utilizzo dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
- d) ai costi della prestazione;
- e) all'obbligo di corrispondere da parte dell'utente, il 50% della somma indicata in preventivo (acconto), da versare all'atto del ricovero;
- f) all'impegno a provvedere al pagamento entro i limiti disposti dall'Azienda, sulla base del preventivo di spesa, contenente una dettagliata previsione delle prestazioni e analitico dettaglio delle tariffe ad esse correlate.

L'utente che sceglie di fruire delle prestazioni in regime L.P. dovrà, prima del ricovero, compilare e sottoscrivere apposito modulo fornito dalla Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero.

Rientrano nella tipologia di attività L.P. di cui al presente articolo, tutte le prestazioni sanitarie effettuate durante il ricovero da altro personale sanitario, sia Dirigente che del comparto, facente capo a Servizi quali: Anestesia, Anatomia Patologica, Radiologia, Laboratorio Analisi, Cardiologia, Centro Trasfusionale, purchè siano sempre correlati al ricovero in regime di attività L.P.

Art. 20 - ATTIVITA' DEGENZIALE IN FORMA DI EQUIPE.

Il Professionista prescelto dall'utente, essendo medico di fiducia, assume il ruolo di Responsabile équipe ed ha diritto alla scelta dei componenti che formeranno l'équipe stessa, informando il Direttore della Struttura ove il paziente sarà ricoverato.

Il Capo-équipe è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica e di ogni certificato inerente il ricovero. Quanto sopra in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria e Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero.

Art. 21 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il professionista autorizzato all'esercizio dell'Alpi in regime degenziale, informa il Direttore della Struttura ove il paziente è ricoverato, sui piani diagnostico-terapeutici formulati prima del ricovero e verifica la corretta attuazione dei piani stessi, nonché la qualità delle prestazioni rese.

Il Professionista si assume, altresì, la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase antecedente il ricovero, durante il ricovero e nell'eventuale *follow-up*.

Art. 22 - ALPI DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

L'Alpi dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità dei servizi e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di Sanità Pubblica, integrando l'attività istituzionale. Essa può essere esercitata sia in forma individuale che in

forma d'équipe, anche con il supporto diretto e indiretto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del comparto.

L'Alpi resa da parte dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del Dipartimento di Prevenzione deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale e, comunque, non può essere erogata a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i Dirigenti svolgono funzioni di vigilanza, controllo o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

La verifica dell'assenza delle succitate incompatibilità è attività essenziale e propedeutica alla concessione dell'autorizzazione. L'incompatibilità sarà accertata dalla costituenda Commissione Paritetica di Verifica.

Per ciascun Dirigente, l'eventuale incompatibilità verrà accertata sulla base dei connotati oggettivi dell'incarico dirigenziale ricoperto e, in particolare, correlando l'Alpi con i compiti istituzionali del richiedente, individuando gli estremi dell'eventuale diniego in termini concreti e non potenziali sulla base del pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato e, tenendo conto, non solo delle funzioni e competenze istituzionali specificatamente conferite al Dirigente, ma anche dell'ambito territoriale in cui l'Alpi è espletata.

Le prestazioni rese in regime di Alpi dai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del Dipartimento di Prevenzione possono essere rivolte a favore delle persone fisiche richiedenti ovvero a favore di animali da reddito o da affezione.

Inoltre, per la sua peculiarità, l'attività in oggetto può essere espletata anche al di fuori delle Strutture Aziendali e presso i terzi richiedenti, siano esse persone fisiche, giuridiche di natura privatistica o soggetti pubblici.

Nel caso in cui la prestazione L.P. sia stata richiesta da una persona giuridica o da un soggetto pubblico, questa è autorizzabile solo previa stipula di un'apposita convenzione, tra questa e l'Azienda e salvo accertamento sull'assenza di incompatibilità. Quanto previsto nelle convenzioni, sarà pienamente vincolante per il Dirigente che intenderà svolgere l'attività L.P. a favore della persona giuridica o dell'ente pubblico convenzionato. Il Dirigente Medico, Veterinario e Sanitario dovrà sottoscrivere un apposito atto di adesione alle succitate convenzioni, preventivamente rispetto alla presentazione della richiesta di svolgimento dell'Alpi.

Le tipologie di prestazioni erogabili in regime di L.P. da parte dei Dirigenti Medici del Dipartimento di Prevenzione sono:

- visite mediche finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla mansione lavorativa specifica;
- visite mediche finalizzate al rilascio di certificazioni medico-legali nell'interesse del richiedente;
- visite mediche finalizzate alla correzione di alterati stati di nutrizione;
- vaccinazioni facoltative;
- visite afferenti la medicina dei viaggi;
- consulenze afferenti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- medicina del lavoro.

I Dirigenti Veterinari del Dipartimento di Prevenzione possono essere autorizzati all'espletamento di attività zoiatrica per animali da affezione..

Le richieste di autorizzazione (istanza) allo svolgimento dell'Alpi, in base al modello aziendale, dovranno essere presentate anche via email all'Ufficio Libera Professione o al protocollo generale dell'Azienda e dovranno altresì, essere corredate da un parere espresso per iscritto dal Direttore della Struttura di appartenenza del Professionista che valuti la compatibilità degli orari richiesti per l'esercizio dell'attività L.P. rispetto alle esigenze organizzative dell'attività istituzionale.

L'Alpi dei Dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione è esercitata secondo gli stessi obblighi, limitazioni, divieti, incompatibilità vincoli ed esclusioni descritti nei precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 23 - ATTIVITA' DI CONSULENZA RICHIESTA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

L'Azienda, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, autorizza i propri Dirigenti allo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica d'ufficio e perizia.

L'attività di consulenza, avente carattere continuativo e comunque "non occasionale" può essere svolta dal Dirigente con rapporto esclusivo,

preventivamente autorizzato allo svolgimento dell'Alpi nella disciplina di appartenenza, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

L'attività di consulenza che abbia carattere meramente "occasionale", può essere autorizzata come "incarico extra-istituzionale" non costituendo attività libero professionale.

Attesa la particolare natura della prestazione in oggetto, viene rilasciata al Professionista una generica nota autorizzativa allo svolgimento, previa presentazione del provvedimento di nomina, in regime L.P., di attività di consulenza e perizia a favore della richiedente Autorità Giudiziaria, senza specificare giorni, orari e tariffe applicate.

A conclusione delle operazioni peritali, il Professionista dovrà produrre alla Struttura Complessa Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie copia del provvedimento di nomina, della nota autorizzativa e del decreto di liquidazione emesso dall'Autorità Giudiziaria. La Struttura Gestione Risorse Economiche e Finanziarie procederà all'emissione della relativa fattura a carico dell'Ufficio Giudiziario richiedente o di chi dovrà sopportarne l'onere (indicato nel provvedimento di liquidazione rilasciato dall'Autorità Giudiziaria). Al momento della riscossione della fattura la Struttura anzidetta trasmetterà la documentazione alla Struttura Gestione Risorse Umane per la liquidazione della somma dovuta al dirigente interessato.

Art. 24 - ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE INAIL.

L'attività di certificazione medico legale INAIL (art. 58 del CCNL 08.06.2000) è redatta presso le Unità Operative ad accesso diretto, e specificatamente Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza; essa è resa a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. L'attività in oggetto può essere svolta solo da Dirigenti con rapporto di lavoro di tipo esclusivo.

I compensi erogati dall'INAIL per l'attività certificativa riconosciuta valida da quest'ultimo, sono introitati dall'Azienda e riversati, con le trattenute previste per l'Alpi, ai Professionisti aventi diritto in funzione del volume dell'attività resa dal singolo ovvero in parti uguali se tale metodologia di ripartizione è accettata da tutta l'équipe. La liquidazione dei compensi ai Professionisti singoli e/o appartenenti all'équipe, avviene periodicamente, tenuto conto dei versamenti

effettuati dall'INAIL, del rispettivo incasso da parte dell'Azienda, con le seguenti modalità:

- quota di € 27,50 per ogni singolo certificato così suddiviso: 85% al medico e 15% all'Azienda;
- quota di € 5,00 per ogni singolo certificato così suddiviso: € 3,00 compenso per l'attività di trasmissione telematica dei certificati, da attribuire al personale appositamente individuato dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure e € 2,00 quota trattenuta dall'Azienda.

In caso di variazione del compenso corrisposto dall'INAIL gli importi erogati saranno rideterminati in ragione di detta variazione.

L'attività di certificazione, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle altre attività istituzionalmente rese durante l'orario di servizio, dovrà essere recuperata in ragione del volume dell'attività certificativa svolta, in relazione ai tempi medi necessari per espletarla:

- certificazione medica di Pronto Soccorso: 10 minuti;
- trasmissione telematica: 2 minuti.

Il suddetto tempo medio, moltiplicato per il numero effettivo dei certificati riconosciuti validi dall'INAIL in capo al singolo Professionista, costituisce l'entità del debito orario che dovrà essere recuperato a fronte del percepimento dei compensi.

Nessuna somma, neppure a titolo di acconto è anticipata dall'Azienda a fronte di detta attività.

L'attività di certificazione resa dai Professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, resa nell'ambito dell'orario di servizio, è da considerarsi quale attività istituzionale ed i compensi relativi dell'attività certificativa verranno introitati dall'Azienda.

Art. 25 - COLLEGIO DI DIREZIONE.

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione delle soluzioni organizzative per l'attuazione del presente Regolamento, nonché alla valutazione dell'andamento delle attività ed esamina preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi, ogni proposta di variazione del presente Regolamento.

Art. 26 - TUTELA ASSICURATIVA.

L'esercizio dell'Alpi è tutelato con le stesse modalità e forme dell'attività istituzionale svolta dai Professionisti salvo le ipotesi di dolo o colpa grave per le quali il singolo Professionista dovrà garantirsi mediante idonea copertura assicurativa. Per il personale di supporto la copertura assicurativa viene garantita con le stesse forme e modalità previste per il Professionista.

Art. 27 - BUDGETING.

In un'ottica di buona programmazione, di trasparenza e di tutela dell'utenza, viene negoziato con i Responsabili delle Strutture l'impegno annuale dell'Alpi (tipologia e volume) e il rapporto con l'attività istituzionale, tenendo presente che nel corso dell'anno il volume dell'Alpi non deve superare quello dell'attività istituzionale ordinaria.

Sulla base dei dati estratti dal gestionale CUP e CUP ALPI, l'Azienda provvederà a monitorare, sistematicamente, l'andamento dei volumi di attività in rapporto ai volumi negoziati in sede di budget con la struttura stessa.⁴ Qualora dal monitoraggio si ravvisi la non rispondenza dell'andamento dei volumi di attività, sia istituzionale che in regime libero professionale, rispetto agli obiettivi negoziati nel budget, l'Azienda potrà attuare i provvedimenti necessari per correggere i fattori che determinano lo scostamento. Gli esiti del monitoraggio potranno comportare, da parte dell'Azienda, l'attivazione di azioni di rinegoziazione dei volumi di attività, di rivisitazione delle tariffe o provvedimenti di inibizione dello svolgimento dell'Alpi finché le condizioni che hanno determinato il disequilibrio non rientrino nei termini concordati. Le rilevazioni sistematiche devono essere sottoposte all'attenzione del Collegio di Direzione e della Commissione Paritetica di verifica aziendale.

Art. 28 - ATTIVITA' DI VERIFICA.

La Direzione Sanitaria e la Struttura Aziendale "Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione" provvederanno al monitoraggio periodico dell'Alpi evidenziando i rapporti quali-quantitativi fra attività istituzionale ed Alpi, l'andamento dei volumi di attività in rapporto ai volumi negoziati in sede

⁴ L'Azienda potrà adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sistemi e moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero professionali, i quali, globalmente considerati, non dovranno superare quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

di Budget con la struttura stessa. In caso di scostamento dalle previsioni budgetarie l'Azienda potrà attuare i provvedimenti necessari per correggere i fattori che determinano gli scostamenti attivando azioni di rinegoziazione dei volumi delle attività o azioni di rivisitazione delle tariffe o, ancora, attraverso l'adozione di provvedimenti sanzionatori sino all'inibizione dello svolgimento dell'Alpi finché le condizioni che hanno determinato il disequilibrio non rientrino nei termini concordati.

I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Collegio di Direzione e alla Commissione Paritetica di Verifica Aziendale.

Art. 29 - . COMMISSIONE PARITETICA DI VERIFICA AZIENDALE.

All'interno dell'Azienda sarà istituita la Commissione Paritetica per la promozione, verifica delle modalità organizzative e corretta attuazione dell'Alpi. In particolare la Commissione ha i seguenti compiti:

- a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'Alpi: verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto, sulla base dei report elaborati dalla Struttura Aziendale "Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione", tra l'attività istituzionale e i volumi dell'Alpi;
- b) chiarimento di eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento aziendale;
- c) formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed in generale, ogni buon provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

La Commissione è composta da:

- quattro componenti designati dal Direttore Generale;
- tre rappresentanti sindacali: di cui uno per la Dirigenza Medica, uno per la Dirigenza Veterinaria ed uno per la Dirigenza Sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS. di riferimento;
- un rappresentante sindacale del comparto designato congiuntamente dalle OO.SS..

La Commissione si riunisce con cadenza trimestrale e dovrà essere, altresì, convocata qualora almeno tre componenti ne facciano espressamente richiesta.

Art. 30 - ALTRE FORME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.

Potranno essere individuate, su indicazione dei dirigenti medici/sanitari, ulteriori forme di attività professionale non rientranti tra quelle di cui ai precedenti articoli. Nel rispetto della normativa di settore e dei C:C.N.L. in vigore è lasciata all'autonomia aziendale la disciplina di dette ulteriori forme di attività libero professionale.

In casi del tutto eccezionali e nel rispetto del sistema di prenotazione è consentita l'esecuzione di prestazione specialistica ambulatoriale gratuita.

Art. 31 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE.

La Direzione Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento dell'ALPI per motivate esigenze d'ordine epidemiologico e di comprovata emergenza.

Art. 32 - SANZIONI.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e degli accordi budgetari potrà determinare, a seconda della gravità, la totale o parziale sospensione dell'Alpi con trattenuta dei compensi da essa derivanti. In caso di ipotizzata violazione l'Azienda avvia un procedimento a carico del Professionista, garantendogli il contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti. L'Azienda valuterà, su indicazione della Commissione di cui al precedente articolo, l'adozione di ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai CCNL.

Art. 33. NORME FINALI E TRANSITORIE.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di esecutività del provvedimento di adozione del Direttore Generale, potrà essere modificato, integrato ovvero aggiornato qualora le disposizioni nazionali e regionali ovvero assetti organizzativi aziendali diversi siano incompatibili con quanto precedentemente previsto.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa nazionale e/o regionale di riferimento e ai CCNL delle Aree della Dirigenza e del Comparto. Gli aspetti contabili-fiscali nonché i flussi di reporting tra la S.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie e la S.C. Gestione Risorse Umane saranno determinati con separati e successivi protocolli interni.